



===== Titolo I =====

===== Costituzione - Sede - Durata - Scopi =====

===== Articolo 1 =====

E' costituito un Consorzio senza scopi di lucro denominato ==

===== "Gruppo di Azione Locale Consorzio CASACASTRA", =====

===== con sigla "GAL Consorzio CASACASTRA" =====

===== Articolo 2 =====

Il Consorzio ha sede nel comune di FUTANI (SA), Via Foresta,  
presso la sede della Comunità Montana "Lambro e Mingardo".

L'Assemblea, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire  
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche  
altrove. =====

===== Articolo 3 =====

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2050,  
essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima di tale  
data con delibera dell'Assemblea straordinaria. =====

===== Articolo 4 =====

Il Consorzio opera nell'ambito territoriale delle Comunità  
Montane Alento-Montestella, Bussento, Calore Salernitano,  
Gelbison-Cervati e Lambro-Mingardo. Il Consiglio di Ammini-  
strazione può deliberare l'estensione del territorio sopra  
indicato ad altri Comuni della Regione Campania, al territo-  
rio nazionale e comunitario. =====

===== Articolo 5 =====

Il Consorzio si propone lo scopo di creare una struttura tec-



nica quale agenzia per lo sviluppo sostenibile, socio-economico e tecnologico del territorio. In particolare, il Consorzio ha per oggetto: =====

1) la realizzazione degli interventi previsti dal P.I.C. =====

"Leader Plus" (CE 1260/99) e più precisamente: =====

- diagnosi territoriale locale; =====
- sensibilizzazione della popolazione all'iniziativa LEADER; =
- formazione e assistenza tecnica per la costituzione di partnership locali; =====
- formazione e assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali di sviluppo integrato. =====
- formazione e assistenza tecnica per il potenziamento delle competenze della Pubblica Amministrazione; =====
- motivazione e sostegno in favore di iniziative imprenditoriali giovanili; =====
- sensibilizzazione della popolazione, specialmente scolastica, all'identità e alle prospettive del loro territorio e alla necessità di innovare; =====
- formazione dei responsabili della gestione e dell'animazione del progetto; =====
- formazione specifica e innovativa necessaria sia alla realizzazione di altre azioni del progetto sia finalizzata ad iniziative sostenute con fondi non riferibili al P.I.C. LEADER plus; =====
- alta formazione e formazione ai sensi della Legge n. 845



del 21/12/1978; =====

2) programmi d'innovazione =====

- Formazione e assistenza tecnica a favore dei promotori di progetti di sviluppo (individuazione delle iniziative per la

creazione e il rilancio di imprese, anche agricole, nonché studi di fattibilità, consulenza tecnica, controllo ecc.); ==

- formazione e assistenza tecnica a favore delle PMI e delle altre attività (agricoltori, artigiani, ecc.) già avviate (identificazione dei mercati potenziali, accesso ai finanziamenti, gestione dell'innovazione ecc.); =====

- formazione e assistenza tecnica per la creazione della cabina di regia necessaria al consolidamento ed alla piena realizzazione del sistema turistico territoriale: =====

-- concezione e creazione di nuovi prodotti turistici rurali (compreso il turismo culturale e di scoperta dell'ambiente);

-- azioni di marketing e promozione, studi di mercato e istituzione di sistemi di prenotazione; =====

-- consulenza ed affiancamento per la riqualificazione dell'offerta turistica legata alle attività balneare anche mediante lo sviluppo dell'acquicoltura e della pesca sportiva a vocazione non commerciale; =====

-- promozione dei prodotti di qualità in relazione con il territorio; =====

-- investimenti per la produzione e la valorizzazione di specialità locali in relazione all'agricoltura, alla silvicoltu-



- ra e alla pesca; =====
- inventario, restauro e valorizzazione di edifici storici e di siti rurali d'interesse turistico; =====
  - associazione delle strutture didattiche e di formazione al processo di sviluppo; =====
  - accesso delle piccole imprese e dell'artigianato (in particolare agro-alimentari, comprese le imprese di trasformazione dei prodotti della pesca) ai servizi (consulenza, studio di mercato, trasferimento di tecnologie, innovazione, formazione professionale); =====
  - creazione (aiuti all'avviamento) di servizi zonali là dove essi mancano anche in un contesto di pluriattività degli agricoltori (informazione, sportelli unici, trasporti su richiesta, ecc.); =====
  - aiuto agli investimenti innovativi nell'artigianato e nelle piccole imprese, soprattutto al fine di valorizzare le risorse territoriali; =====
  - studi di mercato locali e regionali e analisi di distribuzione; =====
  - sviluppo dell'ingegneria finanziaria; =====
  - trasferimento di tecnologie; =====
  - commercializzazione (strutture di vendita, partecipazione a fiere, contatti con le reti di vendita per corrispondenza e i servizi acquisti delle grandi catene di distribuzione, telemarketing); =====



- diversificazione delle produzioni agricole e delle attività degli agricoltori; =====

- produzione di energia alternativa e rinnovabile (in particolare energia solare e valorizzazione della biomassa e dei

rifiuti dell'industria del legno, ecc.); =====

- eliminazione e riciclaggio dei rifiuti, compresa la loro valorizzazione energetica; =====

- restauro e potenziamento dei villaggi e del patrimonio edilizio esistente; =====

- aiuti per la creazione e la diffusione culturale connesse allo sviluppo rurale; =====

- protezione, recupero e valorizzazione delle risorse naturali (fauna, flora, piccoli corsi d'acqua ecc.) e dei passaggi;

- partecipazione alle attività della rete europea dello sviluppo rurale (identificazione di partner potenziali, elaborazione di progetti di cooperazione). =====

Inoltre, il consorzio potrà: =====

- compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie anche presso la Cassa Depositi e Prestiti o gli Istituti di Credito Fondiario e Finanziario; =====

- accettare elargizioni e sovvenzioni da enti e privati sotto qualsiasi forma che venga ritenuta vantaggiosa; =====

- stipulare mutui ipotecari con lo Stato, con gli Istituti di Credito, con gli altri enti autorizzati e con società e ditte private, nonché utilizzare tutte le provvidenze, i finanzia-



menti, i contributi e conseguire tutte le agevolazioni dispo-  
ste dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali, da  
Enti e organismi pubblici, da Istituti assicurativi e privati;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for-  
ma in altre cooperative, imprese e società che svolgono atti-  
vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; =====

- aderire e partecipare ad enti, organismi economici, consor-  
tiali e fideiussori, diretti a consolidare e a sviluppare la  
cooperazione; =====

- promuovere e aderire con collaborazione diretta ad inizia-  
tive e progetti comuni ad altri G.A.L. o ad organismi simila-  
ri con sede nel territorio della Comunità Europea o in paesi  
che intendono aderire ad essa; =====

- accettare eventuali donazioni e atti di liberalità che per-  
mettono di meglio raggiungere gli scopi sociali; =====

- acquistare o assumere in affitto locali per la sede del  
Consorzio e per lo sviluppo delle attività sopraelencate; =====

- raccogliere ai fini del conseguimento degli scopi sociali,  
conferimenti in denaro o prestiti dai soci, predisponendo ap-  
posito regolamento; =====

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-  
strutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adot-  
tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo  
sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge

31/01/1992 n. 59. =====



===== Titolo II =====

===== Soci =====

===== Articolo 6 =====

Possono aderire al Consorzio: =====

Associazioni di produttori agricoli e zootecnici riconosciuti e no dalla U.E, cooperative agricole e della pesca, singoli produttori agricoli e zootecnici, società industriali, del turismo e artigianali, di trasformazione sia singole che cooperative e loro consorzi, società di servizi, Istituti ed Aziende di credito, Enti Locali (Comuni, Comunità Montane e Province), Enti Pubblici e/o Statali, Associazioni e società in genere che si propongono scopi affini compatibili con quelle del presente statuto, nonché tecnici e liberi professionisti. =====

I produttori agricoli, singoli e associati, devono operare all'interno del territorio definito dall'art. 4 del presente statuto. =====

===== Articolo 7 =====

Le quote di partecipazione dei soci fondatori sono così stabilite =====

a) 5.000 euro (cinquemila,00 euro): comunità montane, GAL, ASL; =====

b) 2.500 euro (duemilacinquecento,00 euro) comuni con popolazione di oltre 2000 abitanti, banche, rappresentanze di categorie, enti strumentali; =====



c) 2.000 euro (duemila,00 euro): comuni con popolazione compresa fra 1000 e 2000 abitanti; =====

d) 1.500 euro (millecinquecento,00 euro) : comuni con popolazione fino a 1000 abitanti; =====

e) 500 euro (cinquecento,00 euro): cooperative, imprese associate, scuole, privati cittadini; =====

f) 250 euro (duecentocinquanta,00 euro): associazioni di volontariato. =====

Le quote di partecipazione dei soci che aderiranno al Consorzio dopo la sua costituzione saranno pari alle quote di cui al comma precedente maggiorate di una quota di ammissione che sarà fissata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione. =====

===== **Articolo 8** =====

La società, l'Ente, l'organismo associativo o il soggetto che fa richiesta di adesione al Consorzio deve inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione. =====

La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante della società, Ente o Organismo associativo e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta. =====

Sull'ammissione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previo esame della idoneità dell'istanza presentata, decide con voto unanime tenuto conto della compatibilità esi-



stente tra l'attività del richiedente e le finalità del Consorzio indicate nell'oggetto sociale. =====

Il Consiglio di Amministrazione determina anno per anno la quota di ammissione che i nuovi soci devono versare per esse-


re ammessi al Consorzio a norma dell'articolo precedente. =====

La decisione di ammissione al Consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata allo stesso entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni dalla domanda di ammissione, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di partecipazione. =====

===== **Articolo 9** =====

Allo scopo di perfezionare la richiesta ad acquisire quindi qualifica di socio effettivo entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, i soci ammessi si impegnano a: =====

- a) sottoscrivere e versare la quota sociale; =====
- b) versare la quota di partecipazione sociale (quota base + quota di ammissione); =====
- c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione copia della documentazione amministrativa e nel caso, copia dell'ultimo bilancio approvato nonché dell'atto costitutivo e statuto della società; =====
- d) consentire al Consiglio di Amministrazione e/o funzionari delegati il controllo e le ispezioni per accertare l'esatto adempimento delle Obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio. =====



===== **Articolo 10** =====

Il socio può recedere dal Consorzio nei casi previsti dalla legge e quando sussista una delle seguenti condizioni:

- a) abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b) non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il socio una volta receduto, mantiene comunque l'obbligo di non costituire e/o partecipare a Consorzi aventi finalità e caratteristiche simili al presente Consorzio per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di recessione, salvo deroghe di volta in volta accordate dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sulla decadenza delle condizioni di socio, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) non siano osservate le disposizioni contenute nel presente Statuto;
- b) si procurino danni materiali e morali al Consorzio o si esercitino attività in concorrenza.

===== **Articolo 11** =====

Il socio recedente, dichiarato decaduto od escluso, avrà diritto al rimborso del valore nominale della quota sociale versata, oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, e comunque mai superiore al valore nominale



della quota versata. =====

La domanda di rimborso deve essere presentata, entro 30 giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti al socio uscente

sono devolute alla riserva consortile. =====

===== Titolo III =====

===== Organi sociali =====

===== Articolo 12 =====

Le quote sociali non sono trasferibili a terzi, siano essi soci o non soci. =====

===== Articolo 13 =====

Sono organi sociali del Consorzio: =====

- a) l'assemblea dei soci; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) il Presidente e due Vice Presidenti; =====
- d) il Collegio dei Revisori. =====

===== Articolo 14 =====

L'Assemblea dei soci, in forma ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci. =====

===== Articolo 15 =====

L'Assemblea ordinaria è convocata: =====

- a) una volta all'anno entro quattro mesi (o sei mesi se sussistono gravi motivi) dalla chiusura dell'esercizio sociale; =
- b) ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà



utile; =====

c) quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci

aventi diritto al voto; =====

d) dal Collegio dei Revisori. =====

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

La convocazione deve essere inviata a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima dall'adunanza e deve contenere la data di seconda convocazione che avrà luogo in data diversa da quella stabilita per la prima. =====

===== **Articolo 16** =====

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è altresì valida quando è costituita in forma totalitaria. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai soci presenti e rappresentati all'Assemblea. =====

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. =====

I soci che non possono partecipare personalmente all'Assemblea, possono delegare a rappresentarli una persona fisica o



giuridica purché socio, ma non è ammessa più di una delega  
per ciascun presente. =====

L'Assemblea straordinaria è convocata e validamente costitui-  
ta nei termini di legge. =====

===== **Articolo 17** =====

L'Assemblea ordinaria è convocata per i seguenti motivi: =====

a) entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio socia-  
le per l'approvazione del Conto Economico e dello Stato Pa-  
trimoniale. Nel caso sussistano gravi motivi tale termine può  
essere spostato di due mesi; =====

b) nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei  
Revisori; =====

c) determinazione dell'eventuale compenso spettante ai compo-  
nenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Re-  
visori; =====

d) trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la ge-  
stione indicati nell'ordine del giorno. =====

===== **Articolo 18** =====

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presi-  
dente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da  
uno dei Vice Presidenti e, per ulteriore assenza, dalla per-  
sona nominata dall'Assemblea. =====

Il Presidente provvede alla nomina del Segretario, che può  
essere anche un non socio, che redige il verbale di Assemblea.

===== **Articolo 19** =====



Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti tra i soci. =====

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare una rappresentanza maggioritaria ai privati. =====

Nell'individuazione e nella nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci cercherà di seguire un criterio di equilibrata rappresentanza territoriale. =====

I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata. =====

Ai consiglieri spetta un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri del comune del territorio del GAL con maggior numero di abitanti e il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio e nell'esercizio delle loro funzioni. =====

===== **Articolo 20** =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato: =====

- a) dal Presidente, o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti; =====
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri; =====
- c) dal Collegio dei Revisori. =====

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma o fax da inviare non



meno di due giorni prima dell'adunanza. =====

Il Consiglio di Amministrazione è altresì valido quando costituito in forma totalitaria. =====

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

===== **Articolo 21** =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio. =====

Tra gli altri compiti, il Consiglio di Amministrazione: =====

a) Elegge il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio, affidando ad essi eventuali compiti specifici per la collaborazione e per la sostituzione vicaria del Presidente in caso di sua assenza; =====

b) Nomina lo staff tecnico, consulenti e figure professionali di elevata specializzazione secondo quanto specificato all'art. 26; =====

c) Stabilisce il valore della quota di ammissione di cui all'art. 8 del presente statuto; =====

d) Delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci; =====

e) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; =====

f) Redige il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale; =====



g) Aderisce ad organismi del settore per un migliore raggiungimento delle finalità sociali; =====

h) Conferisce procure, ferme le facoltà attribuite al Presidente dal Consiglio dall'articolo seguente; =====

i) Delibera provvedimenti disciplinari e penali previsti dallo Statuto nei confronti dei soci; =====

j) Provvede alla gestione del personale; =====

k) Nomina eventuali comitati tecnici, determinandone le mansioni; =====

l) Delibera sui programmi per stipulare atti e contratti con terzi per lo svolgimento della ordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinandone i limiti della delega. =====

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario e, mediante esplicita richiesta del Consiglio di Amministrazione, verrà sostituito dall'Assemblea dei Soci alla prima seduta utile. =====

===== **Articolo 22** =====

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza e la firma sociale che egli eserciterà in ese-



cuzione e nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione. =====

In tale ambito egli potrà in particolare: =====

a) esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati

che da enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza; =====

b) operare con firma congiunta con uno dei vicepresidenti con istituti di credito; =====

c) nominare avvocati e procuratori, in qualunque grado e stato di giurisdizione; =====

d) svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione; =====

e) esercitare compiti e funzioni necessari, opportuni ed urgenti, per il funzionamento del Consorzio anche senza preventivo mandato del Consiglio di Amministrazione. Le relative operazioni o decisioni saranno poi portate a ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso; =====

f) delegare in tutto o in parte le funzioni sopraindicate ad uno o più Consiglieri Delegati. =====

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente eletto secondo quanto previsto per la nomina del Presidente. =====

===== **Articolo 23** =====

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci. =====



- consulente fiscale =====
- consulente legale e amministrativo =====
- collaudatore tecnico-amministrativo =====
- esperto in valutazione. =====

c) nucleo tecnico dell'agenzia di sviluppo prevista dal PSL,

così composto: =====

- coordinatore dell'agenzia =====
- 2 tecnici =====
- 6 agenti di sviluppo (5 territoriali e 1 addetto alla comunicazione) =====
- segreteria organizzativa. =====

L'intera struttura del GAL, per l'intera durata del PSL rispetterà compiti ed attribuzioni previsti dal PSL stesso e per il prosieguo delle attività, a chiusura e rendicontazione del progetto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare diverse funzioni. =====

===== **Titolo V** =====

===== **Patrimonio Sociale** =====

===== **Articolo 27** =====

Il patrimonio sociale è costituito: =====

- a) dal Fondo Consortile che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale secondo quanto riportato all'art. 7; =====
- b) dalla riserva consortile formata con: =====
- le quote eventualmente non rimborsate ai soci di cui al-



l'art. 11; =====

- da eventuali avanzi di gestione di cui all'art. 28 del presente statuto; =====

c) da eventuali riserve straordinarie costituite dai beni e titoli pervenuti al Consorzio; =====

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di rischi particolari o in previsioni di oneri futuri; =====

e) da un fondo alimentato da eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati e da donazioni, lasciti ed elargizioni. =====

===== **Titolo V** =====

===== **Esercizio Sociale** =====

===== **Articolo 28** =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2004. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ne termini indicati all'art 15 comma a) del presente statuto. =====

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati alla riserva Consortile ai sensi dell'art. 27 del presente statuto. =====

===== **Titolo VI** =====





Dario Mottula =====

Angelo Paolo Perriello =====

Emilio Malandrino =====

Anna Lembo =====

Ferraresè Giovanni =====

Giuseppe Galzerano =====

Giuseppe Ruocco =====

Nera D'Auto =====

Antonio Amendola =====

Carlo Mazzarella Farao =====

Michelina Paelillo =====

Lembo Michele =====

Volpe Nicola =====

Vincenzo Pepe =====

Salvatore Guzzi =====

Nino D'Agosto =====

Elisabetta Manganiello =====

LUCIO MAZZARELLA, Notaio Sigillo =====



Il presente copia, composta di fogli pueri è con  
l'originale munito delle prescritte firme e si rilascia  
in uso di per.  
Eboli, 10 FEB. 2004

